



*Dott. Erminio Di Nera*  
TRIBUTARISTA

## CIRCOLARE COVID-19 DEL 20-04-2020

### Spese di sanificazione: cosa prevedono i Decreti Cura Italia e Liquidità

Con il Decreto Cura Italia, all'art 64 si concedeva un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro fino ad un massimo di 20.000 per beneficiario. Successivamente, il cd. Decreto Liquidità ha previsto che rientrino nel beneficio anche le spese sostenute per l'acquisto di supporti protettivi come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari. Vi rientrano anche gli acquisti inerenti detergenti mani e disinfettanti da lasciare in uso sui luoghi di lavoro.

### Il via alle Banche per i finanziamenti

E' diventata operativa la macchina per far arrivare la liquidità alle banche che possono concedere così finanziamenti alle imprese. Sono previsti dei requisiti per accedere ai prestiti fino a 25 mila euro. La percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria con durata fino a 72 mesi (periodo di preammortamento 24 mesi) su ricavi del 25% per i prestiti fino a 25 mila euro, senza valutazione andamentale. Nel caso di garanzia diretta al 100% ci sono dei tetti. L'importo dei prestiti non potrà superare:

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;



*Dott. Erminio Di Nera*  
TRIBUTARISTA

- fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno e' attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro è disponibile online sul sito [www.fondodigaranzia.it](http://www.fondodigaranzia.it)

Fonte ABI

### **Decreto Liquidità 2020: nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate**

Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, (cd. "Decreto liquidità"). Alcuni aspetti rilevanti hanno riguardato ad esempio la sospensione degli adempimenti necessari per avere diritto alle agevolazioni prima casa . Ai sensi dell'art 23 del DL n.23/2020 sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 i termini:

- per effettuare gli adempimenti previsti per il mantenimento dei benefici prima casa
- per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Secondo quanto chiarito dalla Circolare dell'Ade n 9 del 13 aprile in particolare sono sospesi:

- i termini di 18 mesi dall'acquisto di immobile destinato a prima casa dove il contribuente deve perentoriamente trasferire la residenza,
- il termine di 1 anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa, entro i cinque anni dall'acquisto, deve riacquistarne una sempre a scopo prima casa dove trasferirà la residenza,



*Dott. Erminio Di Nera*  
TRIBUTARISTA

- il termine di 1 anno entro il quale un proprietario di prima casa deve rivenderla poiché ne ha acquistata un'altra che intende adibire a prima casa.
- il termine di 1 anno dalla vendita di immobile prima casa stabilito per il riacquisto di altra casa su cui si vuole far riconoscere un credito di imposta di registro o un credito iva corrisposti alternativamente sul primo acquisto.

**Fonte Agenzia delle Entrate**

### **Cassa integrazione anche per i lavoratori assunti fino al 17 marzo 2020**

L'INPS ha pubblicato il 14 aprile il messaggio n. 1607 in cui precisa le modifiche introdotte dall'articolo 41 del Decreto liquidità grazie al quale hanno accesso alla Cassa integrazione COVID 19 Nazionale anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

L'istituto precisa che:

- nelle ipotesi di trasferimento d'azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante si computa anche il periodo di lavoro presso il precedente datore di lavoro;
- le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che in precedenza non rientravano nel novero dei possibili beneficiari;
- nelle domande integrative di assegno ordinario nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

Interventi di risparmio energetico 2020: attivo il sito Enea per comunicarli

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 che ha imposto l'obbligo di comunicazione all'Enea di informazioni sui lavori effettuati che riguardino un



*Dott. Erminio Di Nora*  
TRIBUTARISTA

risparmio energetico, dal 25 marzo per le comunicazioni relative al 2020 è disponibile il seguente sito internet: <https://bonuscasa2020.enea.it/index.asp>.

L'adempimento di comunicazione da effettuarsi tramite il sito non è un adempimento tributario perciò NON rientra tra quelli sospesi dal DL n 18 del 2020 noto come Decreto Cura Italia.

Si precisa quindi che tutti gli interventi di recupero terminati in una data compresa tra il 1° gennaio e il 25 marzo, a partire dal 25 marzo dovranno appunto essere comunicati entro il termine di 90 giorni registrandosi sul sito suddetto.

### Coronavirus: proroghe attività giudiziaria

L'Agenzia delle Entrate, con recentissima Circolare n. 10 pubblicata il 16 aprile 2020 (consultabile in allegato) fornisce primi chiarimenti sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I numerosi provvedimenti normativi adottati dal Governo per contrastare la crisi sanitaria hanno infatti inciso in maniera significativa anche sull'attività giudiziaria. In particolare, l'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia) e dell'art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), hanno stabilito il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali delle udienze. La prima norma prevedeva il rinvio delle udienze al 15 aprile 2020 sia con riferimento ai procedimenti civili e penali che con riguardo a quelli davanti alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. La seconda disposizione ha poi recentemente prorogato il termine del 15 aprile all' 11 maggio.

Vi sono però delle eccezioni al rinvio, tra cui:

- i procedimenti nei quali il differimento comporterebbe un grave pregiudizio alle parti;
- quelli di cui agli articoli 283, 351 e 373 c.p.c.;



*Dott. Erminio Di Nera*  
TRIBUTARISTA

- i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione;
- i procedimenti finalizzati alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato;
- i procedimenti volti ad adottare misure cautelari quali l'iscrizione di ipoteca o dell'esecuzione del sequestro conservativo.

Fonte Agenzia delle Entrate

### Decreto Liquidità: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sui benefici prima casa

La circolare n 9 del 13 aprile fornisce chiarimenti in merito alla sospensione degli adempimenti necessari per avere diritto alle agevolazioni prima casa che, a causa del Covid 19 e delle restrizioni conseguenti volte a minimizzare i contagi, rischierebbero di essere perdute. Scopo dell'art.23 del Decreto Liquidità è infatti quello di evitare la decadenza del beneficio per difficoltà essenzialmente riconducibili a due tipi:

- impossibilità degli spostamenti delle persone
- difficoltà nella conclusione delle compravendite in corso.

Ai sensi dell'art 23 del DL n.23/2020 sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 i termini:

- per effettuare gli adempimenti previsti per il mantenimento dei benefici prima casa
- per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Secondo quanto chiarito dalla Circolare dell'Ade n 9 del 13 aprile sono perciò sospesi:

- i termini di 18 mesi dall'acquisto di immobile destinato a prima casa dove il contribuente deve perentoriamente trasferire la residenza,



*Dott. Erminio Di Nera*  
TRIBUTARISTA

- il termine di 1 anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa, entro i cinque anni dall'acquisto,  
deve riacquistarne una sempre a scopo prima casa dove trasferirà la residenza,
- il termine di 1 anno entro il quale un proprietario di prima casa deve rivenderla poiché ne ha  
acquistata un'altra che intende adibire a prima casa.
- il termine di 1 anno dalla vendita di immobile prima casa stabilito per il riacquisto di altra casa su  
cui si vuole far riconoscere un credito di imposta di registro o un credito iva corrisposti alternativamente sul primo acquisto.

Fonte Agenzia delle Entrate